



I.C. GENAZZANO "G. GARIBALDI"
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T

AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0004442/U del 04/12/2021 07:06 IV.8 - Salute



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO "G. GARIBALDI"

Cod. Meccanografico RMIC8AD00T

Codice Fiscale 93008720588

e-mail rmic8ad00t@istruzione.it indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it sito web www.comprensivo-genazzano.gov.it

Sede di Genazzano

Ufficio di segreteria Via della Signoretta 00030
Genazzano Tel. 069579055 Fax 0695570268

Sede associata - San Vito Romano

V.le Trento e Trieste, 30 00030
San Vito Romano Tel. 069571058

Circolare n. 81

Genazzano, 03 dicembre 2021

A tutto il personale scolastico
Al Sito Web
Al Registro Elettronico

OGGETTO: Obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico D.L. n. 172 del 26 novembre 2021

Si comunica alle SS.LL., per conoscenza e quanto di competenza, che il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021, ivi allegato, **estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 a tutti i lavoratori del Comparto Scuola**, obbligo vaccinale che comprende sia il ciclo vaccinale primario sia, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo. Inoltre, il citato Decreto stabilisce che l'osservanza dell'obbligo di vaccinazione è la condizione per esercitare, in questa fase, *il proprio diritto al lavoro in una serie di comparti pubblici tra cui la Scuola*.

Si definiscono così due posizioni:

- **coloro che avevano già completato il ciclo vaccinale primario:** debbono ricevere la terza dose entro 9 mesi dalla data della seconda dose; comunque è possibile sottoporsi prima alla dose di richiamo, compatibilmente con i tempi assegnati dall'ASL;
- **coloro che accedevano al posto di lavoro mediante esibizione dell'esito negativo di un tampone** effettuato nelle 48 h precedenti: il Decreto n. 172 non riconosce più questa possibilità. Costoro dovranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino a partire dal 15 dicembre p.v., secondo le modalità previste dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Inoltre, art. 1 c. 2: "Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita"; c. 7: "Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento

o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di **mancata presentazione della documentazione**, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

ALLEGATO

Decreto Legge n.172, del 26 novembre 2021 *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mara Marzullo*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93*